

Art. 12

(Propedeuticità dei corsi di insegnamento)

1. Le prove di valutazione parziali e finali, nelle seguenti discipline appartenenti al settore scientifico-disciplinare indicato tra parentesi [], potranno essere sostenute soltanto se è stata superata la prova finale nelle discipline indicate tra parentesi (), così come risulta a fianco di ciascuna di esse:

- **Diritto della sicurezza sociale [IUS 07]** – (Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al Diritto di famiglia, Istituzioni di diritto pubblico);
- **Diritto amministrativo [IUS 10]** (Istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al Diritto di famiglia), Istituzioni di diritto pubblico);
- **Diritto regionale e degli enti locali [IUS 09 e IUS 10]** (Istituzioni di diritto pubblico);
- **Istituzioni di economia [SECS-P 01]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);
- **Metodi statistici per le scienze sociali: inferenza [SECS-S 05]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);
- **Metodi e tecniche del servizio sociale II [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I);
- **Metodi e tecniche del servizio sociale III [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Metodi e tecniche del servizio sociale II);
- **Metodologia e tecnica della ricerca sociale [SPS 07]** (Sociologia);
- **Organizzazione dei servizi sociali I [IUS 10 e SPS 09]** (Istituzioni di diritto pubblico);
- **Organizzazione dei servizi sociali II [SPS 09]** (Organizzazione dei servizi sociali I);
- **Organizzazione dei servizi sociali (aspetti giuridici) [IUS/10]** (Diritto regionale e degli enti locali)
- **Sociologia della famiglia [SPS 08]** (Sociologia);
- **Tirocinio I** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Principi e fondamenti del servizio sociale).